

Servizio diocesano tutela minori e
adulti vulnerabili

”ABBI CURA DI LUI.”
LA TUTELA DELLE PERSONE VULNERABILI
NELLA PASTORALE OGGI
CORSO SCUOLA TEOLOGIA PER LAICI
ANNO 2024/2025

SECONDO INCONTRO

VULNERABILITÀ

- Vulnerabile, dal latino vulnerabilis, der. di vulnerare «ferire», significa “che può essere ferito”.
- In una certa misura, la vulnerabilità è una condizione delle relazioni umane: il contatto con gli altri ci espone a potenziali ferite.
- Non tutti però siamo “vulnerabili” allo stesso modo: alcune situazioni ci espongono a un maggiore rischio di “ferita” o a ferite più gravi.

VITTIMIZZAZIONE E VULNERABILITÀ

- Anche il legislatore tiene conto di questa circostanza.
- Per il diritto penale italiano (v. art. 90 quater c.p.p.), sono considerate “vittime vulnerabili” (e perciò destinatarie di particolari tutele anche processuali), le vittime che per caratteristiche proprie (es. minore età, infermità di mente...), per il tipo, le modalità o le circostanze del fatto (es. reati sessuali, violenza domestica, reati violenti, discriminazioni...) o a causa della relazione con l'autore del reato (es. dipendenza affettiva, psicologica o economica), subiscono un particolare trauma in conseguenza del reato e/o rischiano di subire la c.d. “vittimizzazione secondaria” nel corso dell'accertamento dei fatti.

Sono previsti aggravamenti di pena nei confronti di chi commette reati approfittando di condizioni di fragilità o di relazioni di fiducia :

- L'art. 61 c.p. n. 5 prevede l'aggravante della c.d. “minorata difesa” qualora si approfitti di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (es. età v. Cassazione penale sez. IV, 18.05.2022, n. 21865, purché si traduca in concreto in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, Cassazione penale sez. un., 15/07/2021, n.40275, per il naturale ottundimento dei sensi e dall'inibizione delle capacità motorie che derivano dall'avanzare dell'età, Cassazione penale sez. II, 08/04/2021, n.20766; ma anche ad es. reato commesso ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un disabile, Cassazione penale sez. V, 21/02/2019, n.19265).
- L'art. 61 c.p. n. 11 prevede l'aggravante di “avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità”.
- L'art. 61 c.p. n. 11-sexies) prevede l'aggravante di avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

Sono previsti aggravamenti di pena nei confronti di chi commette reati approfittando di condizioni di fragilità o di relazioni di fiducia :

- L'art. 112 c.p. prevede un'aggravante per chi ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto.
- L'art. 36 l. 104/1992 prevede una specifica aggravante per i reati commessi in danno o in presenza di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale (anche in assenza di un formale riconoscimento dello stato di handicap, v. Cassazione penale, sez. VI, 27.02.2024, n. 11724).

Nei reati sessuali

Chi induce la vittima a compiere o a subire un atto sessuale **abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto** è punito con la stessa pena di chi la costringe con violenza o minaccia (art. 609 bis c.p.).

L'**abuso di autorità** (per le Sezioni Unite della Cassazione - sentenza n. 27326 del 01.10.2020 – è sufficiente una qualsiasi posizione di supremazia/soggezione anche privata e di fatto) è equiparato alla violenza e alla minaccia quale mezzo per costringere all'atto sessuale (art. 609 bis c.p.).

Possibili condotte di rilievo penale commesse contro soggetti vulnerabili

- Percosse (art. 581 c.p.c), lesioni (art. 582 c.p.).
- Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) o **maltrattamenti contro familiari o conviventi** (art. 572 c.p.c: è sufficiente un rapporto di convivenza e di affidamento, anche in assenza di formale rapporto di lavoro, v. Cassazione penale, sez. I. 19.04.2017, n. 206; configura maltrattamento anche la condotta omissiva connotata da indifferenza e trascuratezza verso i bisogni essenziali della persona disabile, v. Cassazione penale, sez. VI, 17.01.2013, n. 9724).
- **Abbandono di persona incapace** (art. 591 c.p.) *Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.*
- Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) *“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero **abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona**, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso...”*, furto (art. 624 c.p.), truffa (art. 640 c.p.)...

Relazione = rispetto

- La relazione con le persone vulnerabili deve essere sempre improntata al **rispetto**, alla **riservatezza**, all'**attenzione** per le loro fragilità, oltre che alla consapevolezza del mandato che abbiamo ricevuto dalla comunità.
- Anche nell'uso degli strumenti di comunicazione (computer, telefono, chat, etc) occorrono alcune cautele: evitare rapporti esclusivi/escludenti, contatti diretti con le persone assistite su telefono/chat private, diffusione di immagini o notizie riservate...

“Sentinelle” della tutela

- Il volontario può accorgersi, nello svolgere il suo servizio, di situazioni di disagio, trascuratezza, abbandono o vero e proprio abuso...
- Che fare?

In primo luogo

- Osservare la situazione e/o raccogliere la confidenza con **rispetto, attenzione e discrezione**.
- Non fare “indagini” ma neppure ignorare i segnali.
- In caso di incertezze, confrontarsi con il responsabile del servizio svolto.
- Se opportuno, aumentare la frequenza delle visite, nel caso senza preavviso.

Che cosa sappiamo?

- La persona vulnerabile ha dei familiari che se ne prendono cura? E' seguita dai servizi sociali? Se è un minore, a chi è affidato? Se è una persona anziana, malata o disabile, ha un amministratore di sostegno, un parente, un tutore? Possiamo e dobbiamo **collaborare con le figure preposte alla tutela della persona, le quali potranno compiere i passi necessari** (es. proporre querela ove richiesta).
- Se si tratta di una situazione di disagio che non sembra configurare un reato, o se la persona vulnerabile non ha nessuno che si prenda cura di lei, possiamo segnalare ai **servizi sociali** competenti per territorio.

Se sospettiamo (o ci viene confidato) un abuso, attenzione: **chi è il possibile autore della condotta abusante?**

Se si tratta di chi (caregiver, badante, familiare) ha la cura/responsabilità della persona vulnerabile, occorrerà particolare prudenza per evitare ritorsioni...

Obbligo di denunciare?

- Di per sé il volontario non ha un obbligo giuridico di denunciare gli eventuali reati di cui venga a conoscenza in occasione del proprio servizio (obbligo che la legge riserva ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), ma in alcuni casi **può essere doveroso per la tutela della persona vulnerabile presentare un esposto o una denuncia alle autorità competenti** (Procura della Repubblica/polizia giudiziaria).
- Se l'abuso dovesse riguardare l'ambiente ecclesiale, il fedele ha anche l'obbligo di segnalarlo all'ordinario del luogo (il Vescovo).
- In ogni caso il Centro di Ascolto del Servizio diocesano è a disposizione per supporto e consiglio oltre che per la raccolta di eventuali segnalazioni.

Se la persona è adulta e capace, può comunque trovarsi in una situazione di pericolo o di sfruttamento (pensiamo a dinamiche di violenza domestica in una famiglia seguita dalla Caritas, o a situazioni di sfruttamento lavorativo o molestie ai danni della badante di un anziano che visitiamo...): non possiamo sostituirci a lei ma dobbiamo **offrirle ascolto e sostegno** in modo che trovi il coraggio di fare i passi giusti per tutelarsi.

Anche il volontario può essere vittima

Persone generose che si prodigano per gli altri possono incontrare chi se ne approfitta, chiedendo magari aiuti extra al di fuori del servizio che viene svolto per la parrocchia, la Caritas o altro...

Per cautelarsi: evitare relazioni esclusive con le persone assistite, invitandole a fare riferimento al servizio e non alla nostra persona; confrontarsi con i propri responsabili o con il parroco; indirizzarle ad altri servizi se emergono bisogni più importanti (es. Caritas diocesana).